

**Protocollo d'intesa tra il Comune di Savona e l'A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona, per l'assegnazione di alloggi di proprietà dell'Azienda.**

L'anno duemilasette, addì 13 del mese di luglio nella sede del Comune di Savona, sita in C.so Italia, 19,

TRA

- L'A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona, in seguito per abbreviazione denominate "Azienda", rappresentata dalla sig.ra Donatella Ramello, nata a Livorno il 27/4/1956, nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, n. 38 del 26/06/2007, il quale interviene, agisce e stipula il presente atto;

E

- Il Comune di Savona, in seguito per abbreviazione denominato "Comune", legalmente rappresentato dalla dott.a Arch. Marta Sperati, nata a Savona il 19.10.1965, dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Savona, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Dirigente,

PREMESSO

- Che l'Azienda è proprietaria di immobili, ad uso prima abitazione, siti nel territorio del Comune di Savona;
- Che il vigente Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazioni n.154 del 25/11/2003 del Consiglio di Amministrazione e n. 1658 del 16/12/2003 della Giunta della Regione Liguria, stabilisce che l'Azienda deve promuovere, tra gli scopi istituzionali, ogni forma di collaborazione atta a favorire le amministrazioni pubbliche che svolgano funzioni in materia assistenziale e sociale;

- Che vi è richiesta di disponibilità abitativa da parte del Comune di Savona;
- Che con il presente atto l'Azienda si impegna a destinare una parte del proprio patrimonio abitativo per soddisfare le esigenze di emergenza abitativa degli utenti residenti nell'ambito del Comune e dallo stesso segnalate;
- Che pertanto gli appartamenti in argomento, messi a disposizione del Comune con il presente atto, sono quelli elencati nell'allegato A).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) La concessione in locazione degli alloggi urbani che si renderanno disponibili di cui all'allegato A), sarà fatta a favore di utenti del Comune in condizione di emergenza abitativa così come da valutazione dell'Unità di Valutazione Alloggi presieduta dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona;

Art. 3) L'Azienda comunicherà di volta in volta al Comune gli alloggi resisi liberi, inviando per ogni alloggio lo schema del contratto da stipularsi, contenente tutte le condizioni regolatrici il rapporto locativo, ai sensi della legge n. 431/1998 e s.m.ed. i. e la planimetria dell'appartamento, precisando che il canone applicato sarà quello di cui all'accordo territoriale in vigore, stipulato tra le Associazioni sindacali dei conduttori e le Associazioni della proprietà edilizia del Comune (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della suddetta legge).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune designerà per la locazione dell'alloggio un nucleo familiare adeguato alla consistenza dell'immobile disponibile, fornendo ogni notizia utile (ma assicurando in ogni caso il diritto alla riservatezza dei dati). Qualora il nucleo familiare rinunciasse, il Comune si impegna, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda dell'avvenuta rinuncia, a segnalare un nuovo soggetto. In caso di ulteriore rinuncia, l'alloggio tornerà nella piena disponibilità dell'Azienda, che potrà procedere alla locazione mediante gara di licitazione privata, ai sensi del vigente Regolamento dell'Azienda.

Qualora l'Azienda, per motivate ragioni, non accettasse la designazione pervenuta dal Comune, si richiederà un'ulteriore segnalazione di nominativo.

Art. 4) Il presente accordo avrà durata triennale dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2010, salvo che una delle parti comunichi all'altra il proprio recesso con lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 5) Il contratto di locazione da valere tra le parti sarà stipulato tra l'assegnatario e l'Azienda, alla quale sarà corrisposto direttamente il canone di locazione.

Art. 6) Resta inteso che la concessione in locazione degli immobili non modifica in alcun modo la preesistente configurazione giuridica e patrimoniale dell'"Azienda". Pertanto essa conserverà inalterata la posizione giuridica e patrimoniale attuale e continuerà ad avere la titolarità dei beni immobili concessi in locazione, nonché la rappresentanza legale degli stessi inerente a tutti gli atti e negozi giuridici.

Letto , approvato e sottoscritto.

Per l'A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia:

Presidente sig.ra Donatella Ramello

Per il Comune di Savona:

Arch. Marta Sperati